

**Documento di pianificazione e gestione
In materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
(2016-2018)**

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.l.

Indice:

- I. Definizioni**
- II. Premessa metodologica**
- III. Classificazione della Società e inquadramento sistematico**
- IV. Modalità e strumenti della pianificazione**
- V. Allegati**

I.– Definizioni

Ai fini del presente documento si intendono:

- a) **Piano**: Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- b) **RTPC**: Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione
- c) **PNA**: Piano Nazionale Anticorruzione
- d) **ODV**: Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- e) **ODV-RTPC**, Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i., che agisce in funzione di RTPC a ciò espressamente deputato
- f) **MOG 231**: modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i. e attività correlate
- g) **Codice Etico**: codice di comportamento allegato del MOG 231
- h) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione
- i) **D.Lgs. 231/2001**: d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- j) **L. 190/2012**: l. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
- k) **D.Lgs. 33/2013**: D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
- l) **D.Lgs. 39/2013**: D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- m) **D.Lgs. 97/2016**: D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97

- n) **TUEL**: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- o) **TUPI**: D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
- p) **APE/Società**: Acea Pinerolese Energia Srl
- q) **Garante Privacy**: il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- r) **AEEGSI**: Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico
- s) **Consorzio ACEA**: Azienda Speciale Consortile ACEA di Pinerolo;
- t) **Referente**: il titolare dei flussi comunicativi che interagisce con l'ODV-RTPC per l'attuazione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione
- u) **AU**: Amministratore Unico ai sensi del Titolo V dello Statuto della Società;
- v) **OC**: Organo di controllo ai sensi del Titolo V dello Statuto della Società
- w) **RRI**: Responsabile per il riscontro all'interessato secondo il Codice della Privacy;

II. - Premessa metodologica

Preso atto della riforma di cui al D.lgs. 97/2016, la Società ha elaborato il seguente documento che contiene l'illustrazione degli strumenti e delle modalità di pianificazione operata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in ragione delle caratteristiche della società e della sua attività e nel rispetto degli indirizzi del PNA 2016.

Occorre premettere che, all'esito della riforma, il PNA costituisce atto di indirizzo per le società, come contemplate dall'art. 2-bis comma 2 d.lgs. 33/2013, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Sotto il profilo della prevenzione della corruzione, dal PNA 2016 emerge l'indirizzo per un assetto caratterizzato dall'adozione del MOG 231 e di misure di prevenzione integrative, salvo la riserva dell'ANAC di fornire indicazioni ulteriori in ragione dell'attuazione dell'art. 18 l. 124/2015, che al momento dell'approvazione del presente documento non risultano ancora emanate.

APE si caratterizza per un assetto conforme all'indirizzo del PNA, in quanto ha adottato il MOG 231 con le relative misure di prevenzione integrative attualmente in corso di revisione. Per quanto concerne la disciplina della trasparenza, preso atto della riforma di cui al D.lgs. 97/2016 e della permanente vigenza del comma 34 dell'art. 1 l. 190/2012 oltrechè dell'accento posto dall'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 s.m.i. sulla "compatibilità" quale canone di

interpretazione e applicazione della disciplina ivi prevista alle società, si richiede di procedere:

- analisi della Società rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013;
- ricognizione delle norme del D.lgs. 33/2013 applicabili alla Società e determinazione delle modalità di adempimento alle medesime.

L'esito di tale attività interpretativa che confluisce nel III capitolo del presente documento informa le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza di cui al IV capitolo del presente documento ma costituisce anche presupposto per il coordinamento fra le misure di attuazione della trasparenza e le misure compensative di cui al V capitolo del presente documento e prima ancora il corretto dimensionamento di queste ultime in ragione dell'adozione e successiva intervenuta revisione del MOG 231 da parte della Società.

Con riferimento all'individuazione di tale misure, come meglio illustrato al Cap. V del presente documento, si è proceduto ad una valutazione dei rischi che confluisce nella relativa mappatura.

Per quanto concerne il profilo formale, a seguito della riforma si prevede l'allocatione nel MOG 231 delle misure compensative menzionate nel Cap. V del presente documento.

Per quanto concerne il profilo dei contenuti, come si è anticipato, i documenti sono in corso di revisione, considerato che allo stato l'ANAC non ha ancora emesso le Linee Guida di cui al PNA 2016.

A seguito di tale revisione non si esclude la possibilità di revisione anche delle misure compensative, con conseguente eventuale integrazione del MOG 231.

Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del presente documento sono individuate come fonti, a titolo indicativo e non esaustivo, oltrechè le norme di legge e regolamento, gli atti delle Autorità nazionali (ANAC, Garante Privacy, AEEGSI ecc. ecc.) e locali (Enti pubblici partecipanti al capitale sociale ecc. ecc.).

Il presente documento è sottoposto a continuo aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione della normativa sia di disciplina della trasparenza che anticorruzione, oltrechè di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità competenti.

La Società procede alla progressiva attuazione del presente documento secondo la pianificazione illustrata nel documento.

III. – Classificazione della Società e inquadramento sistematico

III.1. – Natura e caratteristiche della Società.

APE è conseguente alla trasformazione del Consorzio ACEA di gestione associata dei servizi come imposta dalla l. 448/2001 e attuata ex art. 115 D.lgs. 267/2000 e contestuale scissione del ramo d'azienda per quanto concerne l'attività di vendita del gas imposta ex art. 21 D.lgs. 164/2000 s.m.i. come da deliberazione n. 20 del 12 novembre 2002 del Consorzio, a termini di quanto precisato ai sensi dell'art. 1 dello Statuto.

APE è un gestore di servizio pubblico industriale per il settore energia, come meglio descritto all'art. 2 dello Statuto, ove è puntualizzato l'oggetto sociale della società.

APE è sottoposta a controllo analogo da parte dei Comuni partecipanti al capitale sociale per i servizi affidati secondo la modalità dell'accordo di cooperazione orizzontale formata *ex lege*.

APE è sottoposta, in ragione e con riferimento ai servizi pubblici resi, al controllo dell'AEEGSI.

Sotto il profilo dell'attività di pubblico interesse, APE è titolare di partecipazioni.

APE redige bilancio consolidato.

III.2. – Inquadramento della Società nella fattispecie di cui all'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013.

La Società, in ragione della sua qualità di gestore di servizio pubblico, come chiarito al paragrafo precedente, deve includersi fra le *"le società a partecipazione pubblica"* di cui all'art. 2 1° co. lett. n) e o) D.Lgs. 175/2016 e quindi deve inquadarsi fra i soggetti di cui all'art. 2-bis 3° co. D.Lgs. 33/2013 e pertanto applica la normativa relativa *"in quanto compatibile"*, come chiarito dalla stessa normativa.

III.3. – Ricognizione delle norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società

Per quanto chiarito nel capitolo II del presente documento, occorre individuare quali siano le norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società.

Tale attività ricognitiva è imprescindibile per le seguenti ragioni:

a) in ragione del richiamo al canone della *"compatibilità"* da parte dell'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013;

b) ogni Società conosce una perimetrazione della propria capacità d'agire corrispondente ai confini dell'oggetto sociale dedotto nello Statuto, con il che non possono comunque imporsi obblighi che non discendano dall'esercizio di compiti cui la società sia preposta, con il che

occorre chiarire anche alla luce dell'oggetto sociale di APE quali siano gli obblighi effettivamente attuabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

c) in ragione della necessità di ricognizione delle esimenti richiesta dall'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.

III.3.1. – Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, chiarire quali norme stabiliscano obblighi di pubblicazione nel D.Lgs. 33/2013 e, poi, all'interno di tale insieme, individuare le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra, con la specifica struttura societaria di APE.

Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9 e 10 e l'art. 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente 9 e 10 afferiscono a principi generali ovvero a tematiche differenti come l'istituto dell'accesso civico ecc. ecc., che trovano sistemazione in altra parte del presente Piano.

Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15, art. 15-*bis*, art. 16, art. 17, art. 19 (con precisazione), art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27.

Non è applicabile l'art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego.

Non è applicabile l'art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici.

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.

Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 32, 33, 35, 36.

Per quanto concerne il Capo V, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 37, art. 38, art. 40.

Non è applicabile l'art. 39 in quanto APE non svolge attività di pianificazione e governo del territorio.

III.3.2. –Stralciate, dunque, le norme non applicabili, occorre puntualizzare i criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti con riferimento ad APE e alla sua realtà di impresa.

In tal senso, prima si procederà all'individuazione di criteri applicativi generali e, poi, ci si soffermerà sulle residuali problematiche poste da ciascuna norma, ritenendo che costituisca esercizio di trasparenza anche la condivisione dei criteri esegetici adottati.

III.3.2.1. - Richiamate come premessa dell'operazione di adattamento alla realtà aziendale le considerazioni al paragrafo III.3. del presente documento si constata, in primo luogo, che, anche in ragione del canone espresso dall'art. 1 3° co. D.Lgs. 175/2016 le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione non "sono" Pubblica Amministrano né lo diventano in ragione dell'applicazione di una normativa ma sono esclusivamente destinatarie della medesima disciplina del D.Lgs. 33/2013, "*in quanto applicabile*".

Tale criterio è adottato in sintonia con l'indirizzo del PNA 2016 ed il richiamo ivi contenuto alla determinazione n. 8/2015 in materia di Società.

Ne consegue che è il Legislatore a chiarire che una determinata disciplina deve applicarsi ad un soggetto che ha una ontologia differente.

Fra le conseguenze applicative di tale riflessione in termini di compatibilità è che, ove la disciplina del D.lgs. 33/2013 richiama a sua volta espressamente istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione, i medesimi non possono estendersi alla Società (si pensi, ad esempio, al richiamo di norme in materia di contabilità di stato). In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicazione di norme del D.Lgs. 33/2013 alla Società, le medesime non possono cancellare che la Società sia portatrice di una ontologia del tutto differente , come da ultimo chiarito anche dalla giurisprudenza persino per le società in house (Cass. SSUU, ord. 1 dicembre 2016 n. 24591), creando nel cittadino una confusione nella percezione del soggetto terzo rispetto alla natura e ai compiti di APE.

Un secondo criterio applicativo si ricava dalla combinata lettura dei pareri del Garante Privacy 7 febbraio 2013 n. 49 (d'ora innanzi: GP 49/2013), n. 243 del 15 maggio 2014 (d'ora innanzi: GP 243/2014), n. 92 del 3 marzo 2016 (GP 92/2016) oltrechè degli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*.

Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall'art. 1 1° e 2° comma D.lgs. 33/2013, del resto in coerenza con quanto stabilito, sulla base di specifica riflessione ben individuabile nei lavori preparatori, dal comma 15 dell'art. 1 primo periodo l. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1 2° co. d.lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata *“nel rispetto delle disposizioni ... di protezione dei dati personali”* e comunque, in ogni caso, non esonera dal dovere di tutela dei *“dati personali”* come previsto dalla legge.

Il richiamo ai *“dati personali”* porta con sé, fra l'altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione.

III.3.2.2. – APE richiama a formare parte integrante del presente Piano la disposizione dell'art. 5-bis D.lgs. 33/2013 e le esimenti ivi previste.

In particolare, APE è chiamata a contemperare la pubblicità con ulteriori interessi e, *in primis*, di tutela dell'ordine pubblico e del segreto industriale a tutela dell'interesse pubblico degli Enti Pubblici in aderenza all'art. 1 2° co. D.Lgs. 33/2013.

Ad APE, infatti, sono riferibili servizi ed impianti di servizio pubblico, che costituiscono siti sensibili di fronte ad una emergenza di tipo terroristico o bellico e, d'altra parte, APE è titolare di specifico *know-how* che costituisce patrimonio pubblico, con conseguenti riflessi rispetto alla pubblicazione dei dati relativi per ragioni di tutela della pubblica sicurezza.

In secondo luogo, a seguito delle reiterate segnalazioni e di specifiche minacce debitamente attestate, ragioni di protezione dell'organo gestorio e del personale dirigenziale, hanno comportato la scelta di pubblicare: quanto all'organo gestorio, solamente i dati di cui all'art. 14 1° co. lett. a), b), c) D.lgs. 33/2013; quanto alla dirigenza, solamente i dati di cui all'art. 15 1° co. lett. a), b), D.lgs. 33/2013.

D'altra parte, la determinazione n. 12/2015 dell'ANAC ha posto anche l'accento sull'opportunità di prevedere una espressa disciplina aziendale in materia di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, nella constatazione che allo stato non interviene una normativa siffatta per le Società a partecipazione pubblica. Fra i momenti dell'introduzione di tale disciplina, vi è anche l'espressa esclusione delle segnalazioni dei dipendenti dall'accesso.

III.3.2.3. – Si operano le seguenti osservazioni rispetto al dettato del D.Lgs. 33/2013 come sopra perimetrato:

Art. 9: l'apposita sezione collocata nell'*home page* del sito istituzionale è nominata "*Trasparenza*", in quanto la dizione "*Amministrazione trasparente*" può indurre in errore il cittadino, tanto più nel caso di specie ove la Società è un gestore di servizio di tipo industriale, come nel caso di specie. In tal senso, anche l'ANAC nella determinazione n. 8/2015.

Art. 10 e 12: all'interno della voce "*Disposizioni generali*" della sezione "*Trasparenza*" del Sito istituzionale sono pubblicati il Piano e i relativi regolamenti connessi oltrechè, mediante menzione, i principali provvedimenti normativi riferibili alla Società.

Art. 13: la norma è applicata mediante la pubblicazione all'interno della voce "*Disposizioni generali*" della sezione "*Trasparenza*" del Sito istituzionale, dello Statuto della società e sotto la voce "*Organizzazione*" del materiale illustrante l'articolazione degli Uffici e i recapiti. Sono poi analiticamente indicati i componenti degli organi sociali. Si risponde alle ulteriori richieste della norma pubblicando un organigramma e indicando un ufficio per le comunicazioni, che coincide con l'Ufficio cui rivolgere le istanze di accesso civico.

Art. 14: su tale norma la Società registra un duro contrasto, anche all'interno dell'ANAC, come testimonia la relazione di minoranza rispetto alla delibera n. 144/2014 per le Pubbliche Amministrazioni. Sul punto, non è dubbio che sia corretta la posizione di minoranza, in quanto letteralmente la norma fa riferimento solamente ai soggetti che abbiano avuto un mandato di tipo elettivo (ad esempio, sindaci, consiglieri comunali ecc. ecc.). In tal senso, valga anche il riferimento all'art. 13 1° co. lett. a) ove gli organi di "*amministrazione e gestione*" sono distinti da quelli "*di indirizzo politico*" oltrechè il richiamo all'art. 22 2° co. ultimo periodo D.Lgs. 33/2013 per cui nei siti della Pubblica Amministrazione titolare della partecipazione societaria occorre pubblicare il nominativo dell'amministratore ed il relativo trattamento economico complessivo.

La Società sceglie di pubblicare, alla sottovoce "*Organi societari*" della voce "*Organizzazione*" della sezione "*Trasparenza*" del Sito istituzionale, una parte dei dati richiesti nell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 per l'organo gestorio, e si richiamano in tal senso le

ragioni di cui al punto III.3.2.2. del presente documento oltrechè la dichiarazione resa ai sensi del D.lgs. 39/2013.

In tal senso, si condividono i seguenti chiarimenti: a) l'atto di nomina deve intendersi come il verbale di nomina da parte dell'assemblea; b) per il *curriculum* vale quanto da GP 243/2014; c) non si prevede uno specifico istituto della missione; d ed e) si ritiene che la norma faccia riferimento agli incarichi che prevedono un compenso con oneri a carico della finanza pubblica e deve leggersi nell'ottica di verificare le inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013; f) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 *sub par.* 9.b. ove sono chiariti i termini di applicazione della normativa.

Art. 15: la norma richiama diverse tipologie di incarichi di tipo dirigenziale tipici della Pubblica Amministrazione, per i quali, in attesa di chiarimenti, la Società sceglie di pubblicare, alla sottovoce "*Dirigenti*" della voce "*Personale*" della sezione "*Trasparenza*" del Sito istituzionale, una parte dei dati richiesti nell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 oltrechè la dichiarazione di cui al D.lgs. 39/2013, e si richiamano in tal senso le ragioni di cui al punto III.3.2.2. del presente documento.

Con riferimento al dettaglio di cui al comma 1, si osserva: lett. b), vale quanto osservato all'art. 10; lett. c), occorre fare riferimento alla definizione di "*enti di diritto privato regolati o finanziati*" di cui all'art. 1 2° co. lett. d) d.lgs. 39/2013 e nell'ottica di verificare le inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013; d) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 *sub par.* 9.c. Per quanto concerne il comma 2 non si rinviene per le società l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53 14° co. d.lgs. 165/2001 che si riferisce soltanto alla Pubblica Amministrazione come individuata ai sensi dell'art. 1 2° co. TUPI.

Art. 15-bis: gli incarichi di cui alla norma sono dettagliati nella voce "*Collaboratori e consulenti*".

Art. 16 e 17: la norma richiede un adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60 2° co. d.lgs. 165/2001. E' inapplicabile il riferimento al "*personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico*". I contenuti sono previsti nella voce "*Personale*" e in parte nella voce "*Consulenti e collaboratori*", quanto alle collaborazioni.

Art. 19: la norma non è applicabile nel suo tenore letterale, in quanto come società gestore di servizio pubblico, APE non utilizza l'istituto di diritto del pubblico impiego del "concorso". Ciò posto, nella sotto-sezione da chiamarsi "*selezioni del personale*" si pubblicheranno i contenuti relativi alle future selezioni del personale, in aderenza al regolamento adottato ed ivi pubblicato.

Art. 20: il riferimento alla *performance* è ovviamente relativo ad una precisa normativa del pubblico impiego statale. E' inapplicabile il comma 3. La restante disciplina deve essere adattata alla prassi aziendale.

Art. 21: alcuni documenti individuati nel comma 2 fanno riferimento a normativa del tutto inapplicabile (TUPI) e quindi il richiamo normativo deve considerarsi irrilevante per la Società. Altri contenuti sono individuabili sotto la voce "*Personale*".

Art. 22: i dati si trovano alla voce "*Enti controllati*", ove presenti partecipazioni in altre società.

Art. 23: a seguito della riforma che ha quasi completamente abrogato l'articolo, si segnala che i dati sono raccolti sostanzialmente sotto la voce "*Provvedimenti*".

Art. 26 e 27: tenuto conto della natura industriale dell'attività, la norma può intendersi solo con riferimento all'attribuzione di un *quid* che abbia natura liberale. Allo stato ed in attesa di chiarimenti, la norma, pertanto, può riguardare prima di tutto le sponsorizzazioni oltrechè ogni altra prestazione o benefit che fosse concesso dalla Società e non contrattualizzato. Si richiama la dettagliata spiegazione di cui al par. 9.e. del PG 243/2014 con riferimento alla perimetrazione dei dati pubblicabili.

Art. 29: in attesa di chiarimenti, si intende la pubblicazione dei bilanci, già in corso, in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile.

Art. 30: in ragione della segnalata necessità di non fornire informazioni rispetto a siti sensibili a tutela dell'ordine pubblico non si pubblicheranno "*informazioni identificative*" rispetto agli impianti di servizio pubblico riferibili a APE e alla loro ubicazione.

Art. 31: eventuali dati saranno pubblicati sotto la voce "*Controlli e rilievi sull'amministrazione*".

Art. 32: la norma richiede la pubblicazione della carta dei servizi e documenti eventualmente ulteriori collegati alla prima. Risulta inapplicabile il comma 2 che fa riferimento al comma 5 dell'art. 10 d.lgs. 33/2013 che, a sua volta, richiama istituti riferibili alla contabilità di stato previsti solo per la Pubblica Amministrazione. I dati sono pubblicati sotto la voce "*Servizi erogati*".

Art. 33: L'indicatore annuale ha riguardo ai tempi di ricezione dei pagamenti da parte degli Enti committenti.

Art. 35: trattasi di norma da riferirsi strettamente ai rapporti con l'utenza nel contesto dell'attività istituzionale.

Art. 36: la norma fa riferimento ad una regola (art. 5 d.lgs. 82/2005 s.m.i.) direttamente applicabile anche ai gestori di servizi pubblici *in parte qua*.

Art. 37: la norma si sovrappone parzialmente all'art. 23 1° co. lett. b) d.lgs. 33/2013 e, pertanto, l'unico senso possibile può essere quello che la norma voglia ribadire che occorre rispettare il Codice dei Contratti e pubblicare i bandi e gli avvisi a contrarre, il che è regolarmente compiuto da APE in coerenza con la propria natura. Si segnala che la Società provvede annualmente agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 l. 290/2012 nella sottovoce "*Situazione riassuntiva*" della voce "*Bandi e contratti*".

Art. 38: la norma deve essere letta con riferimento anche all'oggetto sociale di APE e quindi con riferimento alle opere pubbliche da effettuarsi in relazione al servizio pubblico.

Art. 40: le norme qui richiamate sono applicabili ai gestori di servizi pubblici in quanto tali e quindi di diretta applicazione indipendentemente dal D.lgs. 33/2013. APE fa propri i casi di esclusione della pubblicazione di cui all'art. 5 d.lgs. 195/2005 che sono riportati nel Regolamento relativo all'accesso civico in corso di adozione.

IV. – Modalità e strumenti della pianificazione.

IV.1. – Elenco delle misure compensative relative alla trasparenza.

Le misure per garantire l'adeguato livello di trasparenza sono identificate nelle seguenti:

1. la nomina del RTPC con correlata individuazione della struttura di ausilio per la cura ed il monitoraggio dei flussi comunicativi e la cura delle istanze di accesso civico;
2. - l'attuazione e l'aggiornamento costante del Piano e gli obblighi correlati;
3. l'adeguamento e l'aggiornamento costante del sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;
4. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante espreso adeguamento del Codice Etico di cui al MOG 231 e cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale oltrechè formazione di quest'ultimo;
5. la cura del rapporto con gli utenti e la società civile mediante l'impegno alla effettuazione di cicli di giornate di formazione nelle scuole, compatibilmente con il budget aziendale, onde partecipare la cultura del servizio pubblico e quindi fomentare la cultura civica delle nuove generazioni.

IV.2 – Il RTPC

Sotto il profilo dell'adempimento, al fine di garantire i connotati di indipendenza che debbono caratterizzare l'attività del RTPC è stata adottata la scelta, essendo nel caso di specie insediato un ODV ai sensi del D.lgs. 231/2001, di identificare il RTPC nello stesso ODV, constatata l'assenza di elementi in contrario nell'impostazione di cui alla riforma del D.lgs. 97/2016. Tale scelta consente all'ODV di ottimizzare l'adempimento delle funzioni attribuite dal D.Lgs 231/2001, attribuendo il penetrante ruolo di controllore dei flussi informativi rilevanti ai sensi dell'art. 43 D.Lgs 33/2013 e, quindi, da un lato, fornendolo di strumenti di controllo ed indicatori ulteriori e evitando, da un altro, inefficienti sovrapposizioni fra l'attività di monitoraggio di cui alle funzioni di controllo già conferite e l'attuazione delle misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 10 e art. 43 D.Lgs 33/2013, previa adozione di una organizzazione di ausilio come ipotizzata dallo stesso PNA.

La scelta, come si chiarirà più dettagliatamente nel capitolo V del presente documento, è stata attuata anche per garantire la continuità fra l'azione in materia di contrasto alla corruzione e di applicazione della cultura della trasparenza, intesa come una delle misure di prevenzione della corruzione.

IV.2.1. – Modalità di svolgimento dell'incarico.

Per l'espletamento di tale separata funzione, l'ODV è destinatario di un apposito e separato mandato e di uno specifico *budget*, che verrà fissato all'interno del *budget* aziendale, oltrechè di un puntuale potere sanzionatorio. Ulteriori indicazioni sono contenute nel capitolo V del presente documento per quanto concerne l'espletamento delle funzioni ivi previste.

IV.2.1.1. – Il sistema dei Referenti

Il RT nella sua attività di monitoraggio è supportato da Referente interno.

IV.2.2. – Compiti del RTPC.

Si richiamano i compiti del RTPC come previsti dal D.Lgs. 33/2013 ed in quanto applicabili.

Per l'esercizio dei compiti relativi alla trasparenza, la Società ha adottato anche un regolamento in corso di revisione.

IV.3. – Accesso Civico

Con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico ove, si adotta il Regolamento per l'accesso civico con i relativi moduli. La documentazione è in corso di adozione, in attesa delle indicazioni dell'ANAC.

IV.4. – Azione di sensibilizzazione e formazione del personale.

Con riferimento alla misura *sub* 4 di cui al par. IV.1. del presente capitolo, si prevede che il Codice Etico, debitamente aggiornato, sia poi tempestivamente sottoposto a tutto il personale per conoscenza ed accettazione dell'adeguamento intervenuto.

A tal proposito, si prevede che ai dipendenti e ai collaboratori sia data comunicazione della pubblicazione tramite il sito istituzionale affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni o con mezzi alternativi. Il documento verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

E' poi eseguita specifica attività di formazione.

V. - Misure in materia di prevenzione della corruzione

Nel precedente capitolo si è chiarito che la scelta di individuare nell'ODV il RTPC deriva anche dalla volontà della Società di garantire la continuità fra l'azione di sviluppo della cultura della trasparenza e quella in materia di contrasto alla corruzione, a partire dalla considerazione per cui la trasparenza è una delle misure di prevenzione della corruzione.

Le analisi in materia sottolineano concordemente che la proliferazione di sistemi di controllo e di regole rispetto ad una organizzazione ontologicamente determinata ostacolano anziché costituire ausilio alla lotta alla corruzione oltreché e prima ancora paralizzarne progressivamente l'azione.

Tale esigenza di razionalizzazione è ancor più significativa per APE, vista l'importanza e delicatezza dei servizi prestati.

Ciò doverosamente premesso, prima di chiarire il ruolo dell'ODV-RTPC con riferimento alle misure compensative in materia di prevenzione della corruzione e di chiarire, ancor a monte, quali siano le misure individuate, pare opportuno precisare quali siano i termini in cui si esplicita il coordinamento fra gli strumenti programmatici di prevenzione della corruzione e della trasparenza per APE, secondo una scelta operata in attuazione di indirizzi già reperibili nel PNA.

V.1. – Lo strumento programmatico di APE per la prevenzione della corruzione.

V.1.1. – Gli indirizzi della riforma l'assetto adottato da APE.

La riforma del D.Lgs. 97/2016 prevede una integrazione fra MOG 231 e pianificazione della disciplina cd. anticorruzione e trasparenza oltrechè la scelta di far confluire su un unico soggetto sia le funzioni di responsabile per la trasparenza che di responsabile per la prevenzione della corruzione.

Si comprende, pertanto, perché la soluzione preferibile per garantire la continuità fra l'azione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e altresì i connotati di indipendenza che dovrebbero caratterizzare l'attività di vigilanza per la trasparenza e di prevenzione della corruzione, consiste, ove, come nel caso di APE, sia stato insediato l'ODV, nell'identificare il RTPC nell'ODV. Tale scelta permette, inoltre, all'ODV di svolgere più proficuamente le funzioni tradizionalmente attribuite dal D.Lgs. 231/2001, in quanto consente di assegnare allo stesso il ruolo di controllore dei flussi informativi rilevanti ai sensi dell'art. 43 3° co. D.Lgs. 33/2013 ed evita indebite e inefficienti sovrapposizioni fra l'attività di monitoraggio di cui alle funzioni tradizionali e l'attuazione delle misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

Ciò posto, si prevede che l'ODV vigili anche riferimento alle ipotesi di reato mappate attraverso la valutazione dei rischi, adottando regole e poteri sanzionatori di cui al MOG 231, previo adeguamento del Codice Etico.

L'ODV avrà inoltre il compito di vigilare sulle altre misure adottate ai sensi dell'art. 10 1° co. lett. b) D.Lgs. 33/2013.

Tale soluzione, che sin qui ha dato ampia prova di funzionalità ed efficacia con riferimento alle società del Gruppo, viene mantenuta, in quanto la Società, infatti, ha un organico estremamente ridotto, tutto implicato nell'attività aziendale.

Non risulta, pertanto, possibile individuare un RTPC interno da inserire nell'ODV, soluzione comunque del tutto inopportuna ed anche foriera di complicità di stampo giuridico non indifferenti, come certificato da parere legale rilasciato alla Società.

In tal senso, compatibilmente con i fatti già individuati per gli altri regolamenti, è adottato il Regolamento necessario per l'espletamento dei compiti di cui al Capitolo V in corso di emanazione.

V.2. – Elenco delle misure compensative per la prevenzione della corruzione

Le misure sono allo stato identificate come segue e potranno essere modificate o integrate a seguito del completamento della nuova valutazione dei rischi:

1. l'attuazione e l'aggiornamento costante del Piano e degli obblighi correlati, a titolo di integrazione del MOG 231 e per le ipotesi di reato là non contemplate, ivi comprese le correlate misure di gestione del rischio;
2. l'attribuzione all'ODV-RTPC anche dei compiti di vigilanza rispetto alle ipotesi di reato mappate, come da opportuno Regolamento sopra citato;
3. La verifica costante e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 39/2013 delle cause di incompatibilità e inconferibilità ivi previste all'atto del conferimento degli incarichi oggetto di disciplina normativa mediante il Regolamento adottato;
4. La procedura di segnalazione degli illeciti, come da Regolamento in corso di adozione;
5. Redazione e pubblicazione della relazione annuale del RTPC;
6. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante espreso adeguamento del Codice Etico di cui al MOG 231 e la cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale oltrechè di specifiche attività formative a favore del personale che presidia aree sensibili.

V.4.2. – Mappatura.

Si rimanda ai documenti allegati:

- All. A mappatura (in corso di adozione)

VI. Pianificazione triennale (in corso di revisione)

A seguito della riforma e del completamento della valutazione dei rischi si procede all'adozione di una nuova pianificazione

oooooooooooo